



## Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

### PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 02/01/2021 e vi rimarra' fino al 18/01/2021.

Li 02/01/2021

IL RESPONSABILE DELL'ALBO  
Vincenzo Bellomo

### Delibera di Consiglio Comunale

n.66/2020 del 30.12.2020

**OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART.20 DEL D.LGS.N.175/2016**

Il giorno 30 dicembre 2020 alle ore 09.40 nella residenza comunale in apposita sala, il Sindaco Avv. Giuseppe Nitti proclamato alla carica di Sindaco in data 25 giugno 2018 come da verbale dell'ufficio elettorale centrale prot. n. 12273, con la partecipazione del Segretario Generale dott. Anna Antonia Pinto;

Alla prima convocazione dell'odierna seduta Straordinaria tenutasi in forma Pubblica, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

| Nome e Cognome     | Presente/Assente | Nome e Cognome    | Presente/Assente |
|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Nitti Giuseppe     | P                | Marinò Cristiano  | P                |
| Valenzano Giuseppe | P                | Mazzei Vito       | P                |
| Nacarlo Salvatore  | A                | Mirizio Agostino  | A                |
| Azzone Michele     | P                | Nitti Alessio     | P                |
| Barbieri Michael   | P                | Palmieri Andrea   | P                |
| Capone Giuseppe    | A                | Pastore Francesco | P                |
| Caravella Nicola   | P                | Patrono Giuseppe  | P                |
| Guerra Nicola      | P                | Portaccio Monica  | P                |
| Lerede Maria       | P                |                   |                  |

**PRESENTI N. 14**

**ASSENTI N. 3**

Presiede Giuseppe Valenzano, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Anna Antonia Pinto.

**PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000**

| <b>REGOLARITA' TECNICA</b>     | <b>REGOLARITA' CONTABILE</b>                |
|--------------------------------|---|
| Parere: Favorevole             | Parere: Favorevole                          |
| Data: 22/12/2020               | Data: 22/12/2020                            |
| <b>Responsabile di Settore</b> | <b>Responsabile del Settore Finanziario</b> |
| Carmela Fatiguso               | Carmela Fatiguso                            |

La seduta del Consiglio comunale, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria per il contenimento del virus Covid – 19, in esecuzione dell'art. 73 c.1 del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito nella L.24/04/2020 n. 27 e del decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 27 del 26/03/2020, si svolge in modalità telematica mediante audio-videoconferenza.

L'identità e la presenza dei consiglieri e degli assessori sono accertate dal Segretario generale in forza di collegamento audio/video.

Sono presenti gli Assessori Latrofa, Petroni, Acciani, Montanaro, non facenti parte del Consiglio e senza diritto di voto.

Risultano presenti n. 13 consiglieri, assenti n. 4 (Capone, Nacarlo, Guerra, Mirizio) su n. 17 consiglieri assegnati.

Tutti gli interventi dei consiglieri, se pur omessi dal corpo della presente deliberazione, sono integralmente contenuti nella registrazione audio/video, pubblicata sul portale istituzionale e archiviata presso gli uffici di segreteria, che costituisce verbale di seduta, come stabilito dal regolamento per la disciplina delle riprese audio-televisive e loro diffusione delle sedute di Consiglio Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 57/2011.

Il Presidente passa al 4° **punto all'o.d.g. "REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART.20 DEL D.LGS.N.175/2016"** e cede la parola al l'assessore Petroni, che relaziona in merito.

Alle ore 10,37 entra in videoconferenza il consigliere Guerra.  
Presenti n. 14 consiglieri, assenti n. 3 (Capone, Nacarlo, Mirizio) su n. 17 consiglieri assegnati.

Interviene il consigliere Palmieri , a cui risponde l'assessore Petroni.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento il Presidente, chiusa la discussione, passa alle dichiarazioni di voto, da parte dei gruppi consiliari Gruppo Misto (Azzone e Guerra), Partito Democratico (Palmieri), Movimento 5 Stelle (Patrono), Forza Italia – Fratelli D 'Italia ( Portaccio), Autonomia cittadina (Nitti), Rivoltiamo Casamassima (Pastore), Giuseppe Nitti Sindaco (Lerede).

Segue la votazione palese per appello nominale con il seguente risultato:

Consiglieri assegnati n. 17  
Consiglieri presenti n. 9  
Consiglieri assenti n. 8 (Capone, Nacarlo, Guerra, Mirizio, Portaccio, Caravella, Patrono, Palmieri)  
Consiglieri votanti n. 9  
Consiglieri favorevoli n. 9

Segue la votazione palese per appello nominale sull'immediata eseguibilità del provvedimento con il seguente risultato:

Consiglieri assegnati n. 17  
Consiglieri presenti n.9  
Consiglieri assenti n. 8 (Capone, Nacarlo, Guerra, Mirizio, Portaccio, Caravella, Patrono, Palmieri)  
Consiglieri votanti n. 9  
Consiglieri favorevoli n. 9

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato** il D.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato

e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 (“Decreto correttivo”);

**Considerato** che con l'entrata in vigore del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro il 30 settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione / ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza annuale;

**Richiamata** la delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n.9 del 28/09/2017 avente a d oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175”;

**Visto** in particolare l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare “ *annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anch e mediante messa in liquidazione o cessione*”, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

**Dato atto** che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, “ *I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo<sup>4</sup>”

**Atteso** che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

**Tenuto conto** che:

- ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione,

anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
  - 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, c.2, T.U.S.P.;
  - 3) previste dall'art.20, c.2, T.U.S.P., ossia:
    - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
    - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
    - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
    - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
    - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art.4, c.7, d.lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
    - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
    - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;
- la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti . Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9;
- resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- l'art. 26 comma 12-quinquies del TUSP ha previsto un regime transitorio, in ordine al criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d) (fatturato medio non superiore a un milione di euro), disponendo che "Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante é il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20";
- l'art. 26 co. 7 stabilisce altresì che "Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997";
- inoltre, l'art. 4 co.6 stabilisce che, con riferimento ai Gruppi d'Azione Locale "E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014"
- l'art 26 comma 6 bis, introdotto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, comma 724,

stabilisce che le disposizioni dell'art 20 non si applicano alle società di cui all'art. 4 comma 6;

**Preso atto che:**

- con comunicato del 21/11/2019 del Ministero dell'Economia e Finanze, sono state pubblicate sul sito internet ministeriale <https://portalesoro.mef.gov.it/> apposite Linee Guida, elaborate dal Dipartimento del Tesoro, in ordine alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs.175/2016, di cui al presente provvedimento;
- sulla base dei contenuti delle suddette Linee Guida, il Settore Finanziario ha provveduto ad analizzare le partecipazioni detenute al 31/12/2018 ed a predisporre la revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art 20 comma 1 secondo quanto riportato nell'allegato A alla presente;

**Dato atto** che, esaminate le singole partecipazioni detenute dall'ente deve rilevarsi quanto segue:

- la società Murgia Sviluppo Scarl, svolge attività strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e la partecipazione del Comune è consentita, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) del TUSP, in quanto produce servizi di interesse generale; inoltre la partecipazione nella suddetta società presenta il requisito di cui all'art. 26 co. 7 "Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997";
- la società GAL Sud Est Barrese scarl non è più oggetto di revisione annuale di cui all'art. 20 per espressa esclusione prevista dall'art 26 comma 6 bis del TUSP;

**Atteso** che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'Organo Consiliare, ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art.10 del T.U.S.P.;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 41/2020 del 23/12/2020, acquisito al prot. n. 23530 del 23/12/2020 (allegato);

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

**Richiamati:**

- il D.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.
- il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii
- il vigente Statuto Comunale;

**Con n. 9 voti favorevoli espressi per appello nominale dai n. 9 consiglieri presenti e votanti**

**D E L I B E R A**

- 1) **Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni** possedute dal Comune di Casamassima alla data del 31 dicembre 2019, come risultanti dall'allegato "A - Revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016", allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) **Di stabilire** che, come si evince dall'allegato, risultano permanere i presupposti per confermare il mantenimento delle partecipazioni dell'Ente nelle seguenti società e che, per tali partecipazioni, per le motivazioni ivi analiticamente riportate, si procede al mantenimento delle stesse senza interventi di razionalizzazione: MURGIA SVILUPPO S.C.aR.L.;
- 4) **Di dare atto** che all'esito delle risultanze della suddetta revisione viene esclusa la società GAL S.E.B. Scarl in quanto, per effetto dell'art 26 comma 6 bis del D.Lgs 175/2016, introdotto dalla

legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, comma 724 , alle stesse non si applicano le disposizioni dell'art. 20 dello stesso decreto;

- 5) **Di trasmettere** , ai sensi dell'art. 20 co.3 del TUSP, l'esito della revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31/12/2019 al MEF- Dipartimento del Tesoro, mediante il Portale "Patrimonio della PA", alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Puglia nonché alle società partecipate dal Comune.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Con n. 9 voti favorevoli espressi per appello nominale dai n. 9 consiglieri presenti e votanti**

## **D E L I B E R A**

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del TUEL.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Giuseppe Valenzano

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Anna Antonia Pinto

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 30/12/2020 (art. 134 - c.4 - D.Lgs. 267/2000);
- Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs. 267/2000);

CASAMASSIMA, li 30/12/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Anna Antonia Pinto

---